



COMUNE DI MARCIANA
Provincia di Livorno

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE**

Approvato con deliberazione di Giunta municipale n. ____ del _____

Sommario

Articolo 1 – Composizione dell’Organismo di valutazione del ciclo della performance - Nucleo di valutazione – Durata dell’incarico.....	3
Articolo 2 – Modalità di svolgimento delle attività e compensi del Nucleo di Valutazione	4
Articolo 3 – Compiti del Nucleo di valutazione	4
Articolo 4 – Modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione	5
Articolo 5 – La performance e la sua rendicontazione	7
Articolo 6 – Decadenza e revoca	7
Articolo 7 – Modifiche al regolamento	7
Articolo 8 – Disposizioni finali e transitorie	7

Articolo 1 – Composizione dell’Organismo di valutazione del ciclo della performance - Nucleo di valutazione – Durata dell’incarico

1. L’Organismo di valutazione del ciclo della performance, che ai sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150/2009 alle Autonomie Locali, è denominato “Nucleo di Valutazione” con le funzioni attribuite all’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del d.lgs n. 150/2009 e d.lgs n. 33/2013.
2. Il Nucleo di Valutazione è costituito in forma monocratica da un componente esterno all’Ente, può essere svolto anche in forma associata ed è nominato con decreto dal Sindaco. La selezione avviene tramite procedura comparativa sulla base del curriculum vitae e delle modalità proposte di svolgimento dell’incarico. L’avviso relativo alla procedura comparativa è pubblicato nelle forme di legge per 15 (quindici) giorni consecutivi.
3. L’atto di nomina del Nucleo di valutazione è pubblicato nel sito istituzionale del Comune unitamente al curriculum e al compenso percepito. L’atto di nomina viene trasmesso all’ANCI.
4. I componenti sono nominati tra soggetti aventi i seguenti requisiti:
 - a) generali:
 - cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, anche rese ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., e di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale;
 - assenza di condanna, anche non definitiva, nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
 - assenza di provvedimenti di rimozione dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del mandato;
 - assenza di sanzione disciplinare superiore alla censura.
 - b) professionali:
 - laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti. In alternativa al possesso dei titoli di studio predetti è richiesto un titolo di studio universitario, anche di primo livello (L), purché accompagnato da corsi universitari specialistici in materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance.
 - comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, anche quale componente di organismi di valutazione (Nuclei di Valutazione). Per tutti i componenti è inoltre richiesto il possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.
5. Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione i soggetti che:

- rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
 - hanno svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
 - si trovano, nei confronti dell'amministrazione in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, con riferimento a interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado;
 - sono responsabili della prevenzione della corruzione presso la medesima amministrazione;
 - sono revisori dei conti presso la medesima amministrazione;
 - sono magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione stessa;
 - hanno svolto attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
 - hanno un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado con dirigenti in servizio nell'ente, o con il vertice politico-amministrativo o comunque con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
 - sono incorsi in ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge per i revisori dei conti;
 - si trovano in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dalla legge.
6. L'assenza delle cause ostative sopra descritte deve essere oggetto di formale dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti interessati.
7. Il venir meno dei requisiti previsti dal presente articolo comporta l'immediata cessazione dall'incarico.
8. Il Nucleo di Valutazione resta in carica per la durata di tre anni, ed è rinnovabile per una sola volta.

Articolo 2 – Modalità di svolgimento delle attività e compensi del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è supportato, per le attività di misurazione delle performance organizzative ed individuali, dalla struttura tecnica interna, dal servizio per il controllo di gestione o, ove lo stesso non risulti ancora istituito o funzionante, da uno specifico ufficio costituito facente capo al Segretario Comunale.
2. Spetta alla Giunta comunale la determinazione del compenso per lo svolgimento dell'incarico.
3. Il Nucleo di valutazione è presieduto dal Sindaco per la mera valutazione del Segretario Comunale.

Articolo 3 – Compiti del Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione svolge i seguenti compiti:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e prevenzione della corruzione e dell'integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - b) supporta l'amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa

- e individuale: in particolare formula un parere vincolante sull'aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione;
- c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate nel sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance al Sindaco, ai competenti Organi interni di governo ed amministrazione, proponendo eventuali misure organizzative per il corretto funzionamento del sistema stesso;
 - d) valida la Relazione sulla performance redatta dalla struttura preposta al controllo di gestione e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla valutazione dei titolari di posizioni organizzativa e del personale di comparto nonché dei premi previsti, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - f) propone alla Giunta comunale, sulla base del sistema di misurazione e valutazione annualmente aggiornato, la valutazione annuale dei titolari di posizione organizzativa e l'attribuzione e collabora con il Sindaco nell'attività di misurazione e valutazione della performance del Segretario Comunale;
 - g) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
 - h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e prevenzione della corruzione e all'integrità;
 - i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - j) cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, e ne riferisce al Sindaco;
 - k) promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna sul grado di soddisfazione per le attività e i servizi erogati dall'Ente, e ne verifica l'effettiva adozione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della Performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla Performance.
 - l) svolge ogni altro compito specificamente attribuito agli Organismi indipendenti di valutazione, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente al Comune di Marciana e alla società Marciana Civitas s.r.l.;
 - m) svolge qualsiasi altra funzione prevista dalla legge, dai regolamenti e da qualsiasi altra disposizione normativa relativa al Nucleo di valutazione;

Articolo 4 – Modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione

1. Le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione sono le seguenti:

a) convocazioni:

- Il Nucleo di Valutazione si riunisce, di regola, almeno una volta ogni due mesi o quando ne ricorre la necessità su convocazione del Segretario Comunale o del Sindaco che ne fissa l'ordine del giorno.

- La convocazione deve aver luogo con avviso fatto recapitare almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.
- La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione nonché l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina.
- b) validità delle adunanze
 - Le riunioni operative del NdV sono valide anche se effettuate presso altre sedi.
- c) pubblicità e verbalizzazione
 - Le adunanze del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche e può riunirsi ed operare anche in videoconferenza.
 - Dei relativi lavori vengono lasciate tracce documentali, anche con la redazione di verbali, e la documentazione va archiviata e custodita a cura della struttura tecnica di supporto.
 - Il verbale può essere approvato seduta stante o nella seduta successiva.
- d) risorse
 - L'Ente potrà individuare un proprio dipendente, struttura tecnica interna di supporto, per lo svolgimento dei compiti di segreteria (raccolta della documentazione, elaborazione di prospetti e dati statistici, supporto organizzativo, spedizione delle convocazioni, scrittura dei verbali, ecc.) e compatibilmente alle esigenze delle strutture aziendali provvederà a porre a disposizione del Nucleo di Valutazione idonei locali per lo svolgimento delle riunioni.
- e) accesso alle informazioni
 - È garantito al Nucleo di Valutazione l'accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e senza alcun ritardo. Il Nucleo ha, altresì, accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione comunale, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, il Nucleo di Valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.
- f) collaborazione con l'Organo di revisione economico finanziaria
 - Il Nucleo di Valutazione, avute presenti le disposizioni in vigore afferenti i compiti e le attribuzioni dell'Organo di revisione economico finanziaria, tiene periodicamente informato, se richiesto, il revisore sullo svolgimento della propria attività e, ove necessario, riferisce allo stesso sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.
- g) codice etico
 - Il Nucleo di Valutazione è tenuto ad osservare le seguenti norme:
 - o l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;
 - o i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta non possono essere indirizzate direttamente alle strutture interessate, ma esclusivamente al Sindaco, alla Giunta e per conoscenza al Segretario comunale;
 - o non è ammesso alcun tipo di uso personale delle informazioni raccolte;

- o deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta;
- o è tenuto a rispettare il codice di comportamento dell'Ente.

Articolo 5 – La performance e la sua rendicontazione

1. Il Nucleo di valutazione valuta, con cadenza annuale, la performance organizzativa dell'intero ente e quella dei singoli Settori.
2. Per performance organizzativa si intendono soprattutto, con riferimento alle indicazioni contenute nei documenti di programmazione e pianificazione, i risultati raggiunti in termini di miglioramento della qualità dei servizi erogati alla utenza; di innalzamento degli standard che misurano l'attività delle amministrazioni in termini di efficienza, efficacia ed economicità; di soddisfazione dei bisogni della collettività.
3. La relazione sulla performance organizzativa dell'Ente e dei Settori, predisposta dal Nucleo di valutazione, è pubblicata sul sito internet dell'Ente.
4. Essa viene illustrata, nel corso di uno o più specifici incontri, ai consiglieri dell'ente, alle associazioni degli utenti e dei consumatori ed ai singoli cittadini.

Articolo 6 – Decadenza e revoca

1. Il Nucleo di Valutazione può essere revocato dal Sindaco a seguito di grave inadempienza ovvero accertata inerzia, sono soggetti a decadenza in caso di sopravvenuto impedimento, nonché per cause naturali o per il verificarsi di una delle cause d'incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del Codice Civile, intendendosi per Amministratori i Dirigenti, e dalla normativa specifica di riferimento.
2. I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca del Nucleo di Valutazione sono adottati dal Sindaco che provvede con proprio atto.
3. Il Nucleo di Valutazione continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato del Sindaco e fino a riconferma o alla nomina del nuovo Organismo. La nomina del nuovo Nucleo di Valutazione dovrà avvenire entro il termine di novanta giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorso il quale resta confermato l'Organismo in carica.

Articolo 7 – Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dalla Giunta su proposta del Segretario Comunale o, in caso di vacanza, del Vicesegretario Comunale.

Articolo 8 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente regolamento sulla composizione e sul funzionamento del nucleo di valutazione, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 20 del 19.02.2018 e sono, altresì, abrogate tutte le altre disposizioni contenute in altri Regolamenti comunali in materia di Nucleo di Valutazione.